Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 223 DEL 14 AGOSTO 1982:

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 giugno 1982.
Ruolo nazionale di anzianità dei segretari provinciali generali di classe 1ª/A e 1ª/B, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1982.
(3223)

DECRETO 28 giugno 1982.
Ruolo nazionale di anzianità dei segretari comunali generali della classe 1ª/A e 1ª/B e della classe seconda, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1982.
(3224)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1982, n. **531**.

Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PIANO DECENNALE PER LA VIABILITÀ DI GRANDE COMUNICAZIONE

Art. 1.

Il sistema viario di grande comunicazione è composto:

a) dalle autostrade, dai trafori alpini, dai raccordi autostradali;

b) dalle strade che congiungono la rete viaria principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi, da quelle che costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale, ivi comprese quelle della Sicilia e Sardegna;

c) dai principali collegamenti interregionali e dalle strade di collegamento con i porti di prima categoria e gli aeroporti di particolare importanza.

Il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, sentite le regioni interessate ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge presenta alle Camere, per acquisire il parere delle competenti commissioni permanenti, uno schema di decreto di classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione.

Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS adotta, con proprio decreto, entro i successivi trenta giorni, la classificazione di cui al precedente comma.

Art. 2.

Al fine di consentire la programmazione degli interventi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, sentite le regioni e il consiglio di amministrazione dell'ANAS, elabora il piano decennale della viabilità di grande comunicazione, tenendo conto del decreto di classificazione previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 1.

Ai fini della elaborazione di tale piano, gli interventi e le relative scale di priorità, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sono individuati sulla base dei seguenti criteri generali:

1) completamento ed ammodernamento di itinerari di grande comunicazione;

2) realizzazione o ammodernamento di itinerari a servizio di infrastrutture portuali, aeroportuali, interportuali ed intermodali;

3) miglioramento di itinerari per i quali non esistono sufficiente viabilità o mezzi di trasporto alternativo.

Una quota non inferiore al 40 per cento del piano è destinata alla viabilità dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Al piano decennale così elaborato devono essere garantite adeguate basi finanziarie ed a tal fine il piano stesso è sottoposto, prima della presentazione alle Camere, al parere del CIPE.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano decennale è presentato alle Camere per acquisire il parere delle competenti commissioni permanenti. Nella stesura del piano decennale si tiene conto degli interventi in corso nella viabilità ANAS non inclusa nel sistema viario previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge e, allegate al piano decennale stesso, si trasmettono le relative previsioni per il triennio successivo alla data di inizio del piano.

Il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, ottenuto entro novanta giorni il parere delle competenti commissioni permanenti, adotta con proprio decreto il piano decennale.

Per le modificazioni e le integrazioni che si rendessero necessarie, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS adotta i provvedimenti di sua competenza secondo la procedura prevista al comma precedente.

Lo stato di attuazione ed il rispetto delle priorità sono sottoposti annualmente all'esame del Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione della ANAS.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è autorizzato per gli anni finanziari 1982-87 un programma stralcio di interventi di viabilità di grande comunicazione avente carattere prioritario, secondo le indicazioni e i relativi stanziamenti previsti nel successivo titolo secondo.

Di tali interventi si terrà conto nella redazione del piano decennale di cui al precedente articolo 2.

Titolo II

PROGRAMMA STRALCIO

Art. 4.

Per gli anni finanziari 1982-87 è stanziata la somma di lire 800 miliardi da iscrivere in quote annuali nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnate all'ANAS. Con tali fondi, da impiegare secondo i criteri e le modalità di cui al precedente articolo 2, l'ANAS deve provvedere con priorità alla realizzazione delle seguenti opere:

a) completamento del tratto Grosseto-Livorno della strada statale Aurelia, per un importo di lire 100 miliardi;

b) completamento e miglioramento dei servizi di sicurezza dell'itinerario E7 Orte-Cesena, per un importo di lire 100 miliardi;

c) completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo, per un importo di lire 100 miliardi.

In deroga a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 2, il piano stralcio di cui al presente articolo, con osservanza di quanto previsto al terzo comma del medesimo articolo 2, viene presentato alle Camere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e trasmesso alle competenti commissioni permanenti per il relativo parere. In detto piano stralcio il Ministro tiene conto in modo prioritario dell'integrazione necessaria per i lavori sulla strada statale Aurelia.

Per il completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo, il direttore generale dell'ANAS si avvale del parere dela commissione tecnico-finanziaria, costituita in applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e utilizza, fino alla completa ultimazione dei lavori autostradali, il personale assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto stesso, la cui definitiva destinazione sarà esaminata, in sede di convenzione, al momento dell'affidamento della gestione di detta autostrada.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 1982 di lire 50 miliardi si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario. Con legge finanziaria si provvede alla modulazione della spesa per i successivi anni finanziari.

Art. 5.

L'ANAS è autorizzata, nel quadro di tutte le somme a sua disposizione, ad adeguare la viabilità di adduzione ai trafori alpini esistenti o già finanziati, ai valichi di confine e quella al servizio delle grandi aree metropolitane, per la cui realizzazione sia possibile un concorso finanziario significativo non inferiore al 35 per cento della previsione della spesa da parte di enti territoriali ed economici, nonché di società concessionarie dei trafori e delle autostrade, alle quali concessionarie la ANAS potrà affidare in regime di concessione la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio di detti tronchi.

Tali interventi devono essere inquadrati nei programmi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, e possono essere realizzati anche con fondi diversi da quelli del piano decennale.

Art. 6.

Per l'attuazione degli impegni assunti con la convenzione stipulata a Parigi il 23 febbraio 1972 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, relativa al traforo del Fréjus e ratificata in data 8 marzo 1973, giusta la legge di autorizzazione 18 dicembre 1972, n. 878, l'ANAS provvede a realizzare il collegamento tra Bardonecchia e Rivoli e concorre ad assicurare i fondi necessari per far fronte ai maggiori oneri di costruzione del traforo rispetto a quelli originariamente previsti. A tali fini l'ANAS è autorizzata:

a) a realizzare i tronchi in nuova sede necessari per il collegamento di quelli già in costruzione tra Bardonecchia e Rivoli, affidando, mediante apposita convenzione, i lavori stessi alla Società italiana per il traforo autostradale del Fréjus (SITAF) nella misura non inferiore al 40 per cento del relativo costo;

b) ad assumere partecipazioni azionarie nella SITAF, sottoscrivendo azioni di nuova emissione per aumento del capitale sociale nella misura non superiore al 40 per cento del capitale stesso, anche in deroga all'articolo 2441 del codice civile e fino a concorrenza della somma di lire 10 miliardi;

c) ad erogare a titolo di contributo a carico dello Stato alla predetta società e subordinatamente all'assunzione delle partecipazioni di cui alla precedente lettera *b*), nel biennio 1982-83, l'ammontare complessivo di 40 miliardi di lire a parziale copertura degli oneri suppletivi risultanti dal piano finanziario aggiornato per la realizzazione del traforo;

d) a promuovere iniziative volte a reperire fondi atti ad assicurare nella fase gestionale il miglior livello di servizio della infrastruttura, ivi compreso l'eventuale affidamento in concessione dell'esercizio e l'applicazione di relative particolari tariffe di pedaggio.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, l'ANAS è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, in Italia o all'estero, anche con la Banca europea per gli investimenti, per l'ammontare netto di 450 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui sopra sono poste, a partire dall'esercizio finanziario 1983, a carico del bilancio dello Stato.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 1982, valutato in lire 10 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 7.

In deroga alla disposizione di cui all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, il consorzio per l'autostrada Messina-Palermo è autorizzato, in attesa della costituzione di un consorzio unico, ad iniziare, sulla base di progetti esecutivi aggiornati, la realizzazione del completamento dell'itinerario autostradale Messina-Palermo tra Rocca di Caprileone e Cefalù, nei limiti degli stanziamenti che verranno acquisiti. A tale fine viene stanziato per gli anni finanziari 1982-84 l'importo di lire 210 miliardi, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnato all'ANAS, che provvede alla erogazione al consorzio in relazione all'andamento dei lavori.

All'onere derivante per il 1981 ed il 1982 rispettivamente di lire 10 miliardi per ciascun esercizio si provvede con corrispondenti riduzioni dei capitoli 9001 dello stato di previsione del 1981, in attuazione dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché del 1982 della spesa del Ministero del tesoro. Con legge finanziaria si provvede alla modulazione della spesa per i successivi anni finanziari.

Alle ulteriori necessità si provvederà attraverso l'inserimento nel piano decennale.

Al fine di evitare che il flusso di traffico della strada statale n. 113 Palermo-Messina si svolga attraverso il centro abitato di Cefalù, fino al completamento del-

l'autostrada Palermo-Messina è consentita l'utilizzazione, a titolo gratuito, del tratto dell'autostrada Palermo-Messina compreso fra i due svincoli di Cefalù.

Art. 8.

In deroga alla disposizione di cui all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, la società Autostrade S.p.a. è autorizzata a realizzare le seguenti opere:

a) completamento dell'autostrada Milano-Napoli mediante la costruzione del collegamento autostradale tra il ramo nord Milano-Roma ed il ramo sud Roma-Napoli;

b) completamento dell'autostrada Voltri-Gravellona Toce e rispettive diramazioni mediante la costruzione del tronco Stroppiana-Gravellona Toce con diramazione per Sesto Calende;

c) completamento dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto con la costruzione del tronco Vittorio Veneto-Pian di Vedoia in provincia di Belluno.

In deroga all'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, la concessione per la costruzione e l'esercizio del tronco Vittorio Veneto-Pian di Vedoia (Belluno) quale proseguimento dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto è assentita alla società Autostrade S.p.a.

Art. 9.

In deroga alla disposizione di cui all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, la SAT S.p.a. è autorizzata a realizzare l'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia, nei limiti degli stanziamenti che verranno acquisiti.

Al fine di poter ottenere i benefici della presente legge, la SAT S.p.a. deve provvedere a deliberare un aumento del capitale sociale, che sarà interamente sottoscritto dalla società Autostrade S.p.a. entro i successivi sei mesi. Detto aumento deve essere di importo tale che la somma delle partecipazioni azionarie pubbliche ammonti almeno al 70 per cento del capitale della SAT S.p.a., considerandosi fra esse compresa, a tutti gli effetti, la partecipazione della società Autostrade S.p.a., che non potrà essere comunque inferiore al 51 per cento del medesimo capitale sociale.

Il Governo predisporrà un apposito disegno di legge con il quale saranno indicate le condizioni economiche e finanziarie relative alla realizzazione dell'autostrada di cui al primo comma.

Art. 10.

L'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385, è sostituito dal seguente:

« La società concessionaria avrà per scopo sociale:

a) la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade ad essa assentite in concessione a norma di specifici provvedimenti di legge;

b) l'acquisizione di partecipazioni azionarie in società concessionarie di infrastrutture autostradali o di trafori a pedaggio, a condizione che sussista per esse l'equilibrio economico di gestione, da conseguirsi anche attraverso proroghe del periodo concessionale, adeguamenti straordinari del livello tariffario ed eventuali apporti finanziari dello Stato;

c) lo svolgimento, in Italia ed all'estero, di attività di studio, di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione in campo stradale per conto terzi e la partecipazione in enti aventi fini analoghi.

In caso di scioglimento della società per raggiunto scopo sociale o per qualsiasi altra causa, dovranno essere devolute, con apposita norma statutaria, al bilancio dello Stato, oltre a tutte le attività reversibili, la quota non utilizzata dell'accantonamento di cui al punto *i*) dell'articolo precedente ».

Art. 11.

Gli azionisti della società Autostrada Torino-Savona S.p.a. possono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, cedere alla società Autostrade S.p.a. la proprietà del pacchetto azionario da ciascuno di essi detenuto, contro pagamento di un prezzo pari al 50 per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte e versate, quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 1980.

Quando, a seguito di tali operazioni, il pacchetto azionario della società Autostrada Torino-Savona S.p.a. risulterà almeno per il 70 per cento in possesso di enti pubblici, enti pubblici territoriali e società ad intero capitale pubblico, ivi compresa la società Autostrade S.p.a., l'ANAS è autorizzata a stipulare con la società Autostrada Torino-Savona S.p.a. una nuova convenzione. Tale convenzione deve prevedere tra l'altro:

a) la predisposizione del progetto esecutivo delle opere per la realizzazione della seconda carreggiata nei tratti Carmagnola-Priero e Priero-Altare, con priorità per il tratto Priero-Altare, nonché per il miglioramento della sicurezza dell'autostrada;

b) l'aggiornamento del piano finanziario, con inclusione degli oneri conseguenti all'investimento previsto per le opere di cui alla precedente lettera *a*);

c) l'impegno della concessionaria a realizzare, anche gradualmente, in deroga agli articoli 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e 18-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, le opere di raddoppio e quelle di miglioramento della sicurezza, nei limiti di copertura consentiti dalle risultanze degli aggiornamenti del piano finanziario e dalla erogazione di contributi a carico dello Stato.

Per il rimborso alla società Autostrade S.p.a. dell'onere derivante da quanto disposto dal primo comma del presente articolo, nonché per l'erogazione di un primo contributo alla società concessionaria dell'autostrada Torino-Savona per la progettazione e l'avvio della realizzazione delle opere previste alla lettera *a*) del secondo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per l'anno 1983 da iscrivere a carico del capitolo 505 del bilancio dell'ANAS, autorizzando l'Azienda stessa a impegnare la somma sin dal 1982.

Art. 12.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge le tariffe di pedaggio sulla tangenziale di Napoli sono fissate nella misura del 40 per cento di quelle annualmente previste in applicazione della vigente normativa di convenzione.

Il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS può sospendere o disporre l'applicazione solo parziale degli adeguamenti tariffari annuali di cui al precedente comma; in tale caso compete alla società concessionaria il rimborso da parte dell'ANAS dei relativi minori introiti da pedaggio.

Alla società Tangenziale di Napoli S.p.a., a parziale copertura dei minori introiti per l'esercizio 1982 derivanti dal ridotto livello tariffario rispetto a quello previsto dalla vigente normativa di convenzione, viene erogato un contributo di lire 30 miliardi, da iscrivere a carico del capitolo 505 del bilancio dell'ANAS per il medesimo esercizio finanziario.

Per gli esercizi finanziari 1983 e successivi, l'ANAS è autorizzata ad iscrivere nel proprio bilancio preventivo le somme annualmente dovute alla società Tangenziale di Napoli S.p.a., quale integrazione dei minori introiti di pedaggio derivanti dal ridotto livello tariffario effettivamente applicato in attuazione del disposto dei primi due commi del presente articolo.

Nella determinazione del contributo di cui al comma precedente si tiene conto del beneficio economico conseguito dal bilancio della società Autostrade S.p.a. per effetto della proroga di cui al secondo comma dell'articolo 13 della presente legge, limitatamente alla quota di esso destinata alla compensazione degli oneri della gestione della partecipazione al capitale della società Tangenziale di Napoli S.p.a. e determinata in applicazione del disposto del terzo comma dello stesso articolo.

Art. 13.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la proprietà dei pacchetti azionari delle società Tangenziale di Napoli S.p.a. e Traforo del Monte Bianco S.p.a. detenuta da società del gruppo IRI è trasferita alla società Autostrade S.p.a. contro pagamento di una somma pari al valore nominale delle azioni, quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 1980 di ciascuna società.

Alla società Autostrade S.p.a. è accordata la proroga di quindici anni del periodo di concessione di cui allo articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 385, a pareggio degli oneri della gestione delle società Autostrada Torino-Savona S.p.a. e Tangenziale di Napoli S.p.a., nonché per il completamento e la gestione del tronco Vittorio Veneto-Pian di Vedoia quale prolungamento dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto.

Con apposito atto aggiuntivo alla vigente convenzione, da stipularsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono concordate tra l'ANAS e la società Autostrade S.p.a. le percentuali convenzionali di attribuzione del beneficio economico conseguito dal bilancio di detta società per effetto della proroga del periodo di concessione disposta dal precedente comma.

Art. 14.

Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli della presente legge, la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, disposta dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, deve intendersi riferita ai soli lavori di primo impianto, con esclusione degli eventuali successivi interventi di adeguamento, tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio.

L'ANAS dovrà promuovere entro il 1983 le iniziative atte a conseguire al più presto l'unificazione degli attuali sistemi di esazione dei pedaggi, da parte delle società concessionarie interessate, allo scopo di assicurare, nel quadro di una organica e funzionale gestione della intera rete autostradale, la interconnessione diretta tra le diverse autostrade e tratti autostradali, con la conseguente eliminazione di barriere intermedie, per un costante adeguato miglioramento del servizio reso alla utenza.

Art. 15.

In attesa della legge di riordino del settore autostradale ed in pendenza del perfezionamento degli atti aggiuntivi di cui al successivo terzo comma, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per tale intervento è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli esercizi 1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per far fronte inoltre all'ulteriore accertato fabbisogno di lire 80 miliardi connesso all'applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, è assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo.

All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede:

a) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro;

b) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro;

c) per lire 120 miliardi, a valere sulle disponibilità esistenti ed in formazione sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, numero 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni.

Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa sarà stipulato con ciascun ente concessionario di autostrade di trafori, ad eccezione dei consorzi per la autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto aggiuntivo alla vigente convenzione che preveda gli adeguamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, nonché la regolamentazione di tutti i rapporti connessi ad eventuali trasferimenti di concessioni di autostrade contigue, da porre in essere mediante accorpamento volontario delle società interessate, ivi compresa la realizzazione, in analogia e ad estensione di quanto disposto al precedente articolo 14, dei completamenti delle opere previste dalle concessioni originarie.

I piani di rimborso allo Stato dei debiti di cui allo articolo 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, da parte dei concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna

società effettuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno articolati sulla base di quote annue rapportate alle previste risorse derivanti dalla gestione. I concessionari debitori sono tenuti a versare al Fondo centrale di garanzia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'intera quota prevista in piano finanziario a titolo di rimborso del debito verso lo Stato.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione delle autostrade assentite al consorzio unico siciliano di cui al successivo articolo 16, alla società Tangenziale di Napoli S.p.a. e alla società Autostrade meridionali S.p.a.:

a) non possono essere applicate tariffe inferiori a quelle previste nel sistema tariffario in vigore sulla rete della società Autostrade S.p.a.;

b) fino all'emanazione della legge di riordino del settore autostradale è istituito sulle tariffe di pedaggio un sovraprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli, le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; di tre lire a chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata o superiori a due assi.

I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovraprezzi di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri ecnomici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e, successivamente, al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro, e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e rimaste insolute.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.

Con la presentazione del piano di cui all'articolo 2 della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà procedere alla revisione e ristrutturazione del sistema delle tariffe di pedaggio. Tale revisione e ristrutturazione non dovrà comportare alcuna riduzione nel preesistente gettito di introiti di pedaggio di ciascuna concessionaria.

In vista dell'emanazione della legge di riordino del settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune società concessionarie tra quelle indicate allo articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento delle relative concessioni ad una o più società di gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il loro accorpamento con società concessionarie già operanti.

Ove tali proposte non venissero formulate entro i termini previsti e fino a quando non saranno definiti i provvedimenti legislativi e amministrativi all'uopo necessari, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane sospenderà i pagamenti in favore delle società sopra indicate.

Art. 16.

Il Ministro dei lavori pubblici, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a ricercare intese con la regione siciliana per la costituzione di un consorzio unico di enti pubblici cui trasferire le concessioni relative alle autostrade assentite ai consorzi per l'autostrada Messina-Catania, per l'autostrada Messina-Palermo e per l'autostrada Siracusa-Gela. Tale consorzio dovrà:

a) essere costituito con partecipazione maggioritaria della regione siciliana ed avere come scopi il completamento dei lavori di costruzione non ancora realizzati, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione;

b) succedere in tutti i rapporti giuridici posti in essere dai suindicati consorzi;

c) costituire il proprio fondo di dotazione con i fondi di dotazione dei singoli consorzi autostradali; tale fondo non dovrà essere rimborsato alla scadenza della concessione;

d) determinare le tariffe di pedaggio in modo da consentire almeno la copertura dei costi di esercizio, di manutenzione e di rinnovo degli impianti.

La convenzione che regolerà i rapporti tra l'ANAS e la regione siciliana per la definizione di tali intese sarà approvata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato.

Art. 17.

Sono da ritenersi corrisposte a titolo di contributo a carico dello Stato le somme già pagate e da pagarsi per conto dei consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela:

a) dall'ANAS, per gli interventi svolti e da svolgere in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, nonché del primo comma dell'articolo 15 della presente legge;

b) dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, sia per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 luglio 1980, n. 389, ivi

compresi quelli di cui al primo comma dell'articolo 15 della presente legge, sia per gli interventi svolti in applicazione dell'operatività della garanzia fidejussoria dello Stato.

Lo stanziamento relativo alle rate di ammortamento dei mutui stipulati entro il 31 dicembre 1979, con scadenza successiva al 31 dicembre 1982, dai consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, è annualmente autorizzato, con apposita disposizione, dalla legge di approvazione del bilancio.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 12 agosto 1982, n. 532.

Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DELLE MISURE DISPOSTE IN LUOGO DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA.

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice può proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-*bis* ed ogni impugnazione anche in tali luoghi con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o quello del quale si chiede il riesame ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se non deve ordinare la liberazione il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere. Quando il mandato di cattura non è obbligatorio, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'imputato sia posto in libertà o applicare una delle misure previste nel terzo comma dello stesso articolo.

Qualora sia incompetente, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con il decreto di convalida che l'imputato rimanga in stato di arresto e ne dà immediata notizia all'autorità competente per il procedimento, la quale, entro tre giorni dal ricevimento della notizia stessa, con decreto motivato adotta le disposizioni previste nel comma precedente. Se il decreto non è pronunciato nel termine stabilito la convalida cessa di avere efficacia ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Contro il decreto di convalida dell'arresto e contro quello previsto dal quarto comma l'imputato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-*bis*, 263-*ter* e 263-*quater* ».

Art. 3.

L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 247 - *Casi nei quali può ordinarsi la custodia nell'abitazione o in altro luogo designato dal giudice.* — Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore può disporre con decreto motivato che, in luogo di essere custodita in carcere, la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, salvo che vi ostino gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254.

L'autorità giudiziaria competente per il procedimento può in ogni momento disporre con decreto motivato che la persona arrestata sia custodita in carcere.

Contro il provvedimento previsto dal comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-*bis*, 263-*ter* e 263-*quater* ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto del pericolo di fuga dell'imputato o del pericolo per l'acquisizione delle prove, desunti da elementi specifici, nonché della pericolosità dell'imputato, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, in rapporto alle esigenze di tutela della collettività.

Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284.

Le misure previste nel comma precedente possono essere revocate con decreto motivato, quando sopravvengono modificazioni degli elementi indicati nel secondo comma; devono essere revocate quando l'imputato viola taluno degli obblighi impostigli ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, e non vi ostano gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, il giudice può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura e, quando questo è obbligatorio, ordina che l'imputato rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Contro il provvedimento previsto nel comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-*bis*, 263-*ter* e 263-*quater* ».

Art. 6.

L'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 263 - *Impugnabilità delle ordinanze del giudice.* — Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge nonché, nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 254, la revoca delle misure disposte dal giudice.

Se il giudice non accoglie la richiesta, se applica una delle misure previste dall'articolo 254, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza può essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter*.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore ».

Art. 7.

L'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 263-*bis* - *Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto.* — Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto o del provvedimento di cui alla seconda parte del terzo comma dell'articolo 254 ovvero del decreto di revoca di una misura disposta in luogo della carcerazione preventiva, emessi nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio.

La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratti di imputato detenuto, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento o, se trattasi di imputato latitante, dalla data della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173.

Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto ovvero avverso il decreto di revoca delle misure disposte in luogo della carcerazione preventiva, per i quali non è prevista richiesta di riesame, può essere proposto dall'imputato ricorso per Cassazione per violazione di legge.

La richiesta di riesame e il ricorso per Cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento ».

Art. 8.

Dopo l'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 263-*ter* - *Provvedimenti del giudice competente per il riesame.* — Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

L'autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.

Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.

Il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione.

Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.

Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 263-*quater* - *Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame.* — Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo precedente è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

Art. 10.

Nel secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale le parole « sommaria enunciazione » sono sostituite dalle altre: « specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 252 ».

Art. 11.

Nell'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

« Quando sia disposta la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica provvedono a darne immediata comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel mandato stesso ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La durata della custodia preventiva decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato o dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254 ».

Art. 13.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Durante l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter*.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente può essere proposto ricorso per Cassazione ».

Art. 14.

Al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo le parole « stato di custodia preventiva », sono inserite le altre: « anche se in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« Il giudice può altresì sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza.

Alla misura prevista nel comma precedente si applicano gli articoli 278, 279, 280, 281, 292, primo e secondo comma, 375, terzo comma, e 503, ultimo comma ».

Art. 15.

Dopo il secondo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« L'ordinanza con la quale si dispone l'applicazione della misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 è immediatamente comunicata all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel provvedimento ».

Art. 16.

L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 281 - *Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria.* — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter*.

Si applicano il quarto, il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-*bis* ».

Art. 17.

Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, è liberato ai sensi dell'articolo 263-*ter* ».

Art. 18.

Nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, recante norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale, dopo le parole « libertà provvisoria », sono aggiunte le altre: « o sull'applicazione della misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale ».

Art. 19.

Nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, come modificato dall'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « L'attestazione della autenticità della firma non occorre per la richiesta di riesame o la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato che sia sottoposto alla misura prevista nell'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale ».

Art. 20.

Nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, dopo le parole « dell'articolo 263-*bis* », sono inserite le altre « o dell'articolo 263-*quater* ».

Capo II

DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO

Art. 21.

Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 224-*bis* - *Convalida del sequestro.* — Nel caso in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano proceduto a sequestro devono enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale lo hanno eseguito.

Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le quarantotto ore all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238. Questa, nelle quarantotto ore successive, convalida con decreto motivato il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.

Copia del decreto di convalida deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ».

Art. 22.

L'ultima parte del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale è sostituito dalla seguente:

« Se trattasi di reato per il quale egli non è competente, deve trasmettere gli atti del procedimento ed ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Procede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovino nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge autorizza il mandato di cattura, può provvisoriamente emettere mandato d'arresto ».

Art. 23.

Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 343-*bis* - *Riesame del decreto di sequestro.* — Avverso il decreto di sequestro previsto dall'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-*bis*, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al giudice competente richiesta di riesame, anche nel merito.

Competente a decidere sulla richiesta di riesame è il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro.

Il termine per la presentazione della richiesta di riesame è di dieci giorni a decorrere dalla data di esecuzione del decreto dell'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro o dalla data di notificazione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 263-*bis* e dall'articolo 263-*ter*. La revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato, l'indiziato, od i loro difensori, nonché la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

Capo III

Disposizioni finali

Art. 24.

Dopo l'articolo 392 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 392-*bis* - *Termini per l'attività del pubblico ministero.* — Entro un anno dalla data di iscrizione del procedimento nel registro generale degli affari penali, il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione dell'istruttoria con rito formale ».

Art. 25.

I procedimenti di cui agli articoli 263-*bis* e 263-*ter* del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o più sezioni penali del tribunale, la cui composizione è indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta, la composizione è totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.

Art. 26.

Per i provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie il cui ufficio ha sede nella provincia di Caserta, la competenza prevista dagli articoli 263 e 343-*bis* del codice di procedura penale appartiene al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 27.

I presidenti dei tribunali ai quali sono attribuiti i procedimenti di cui all'articolo 263, secondo comma, 263-*bis*, e 263-*ter* del codice di procedura penale devono trasmettere all'Istituto centrale di statistica, ai fini della pubblicazione annuale, complete informazioni statistiche relative all'applicazione delle procedure di riesame previste dalla presente legge.

Art. 28.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, numero 602, sono sostituiti dai seguenti:

« La restituzione delle cose sequestrate è ordinata dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo. Essa è altresì disposta con l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro emanata ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale.

L'interessato o il suo mandatario, che riceve le cose restituite, ne rilascia ricevuta scrivendo il proprio nome e cognome nella relativa colonna del registro.

La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che l'imputato sia stato prosciolto o che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile o che il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale ».

Art. 29.

Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale ».

Art. 30.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La libertà provvisoria non può essere altresì concessa per i delitti preveduti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, se per i delitti previsti da tali articoli è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura ».

Art. 31.

La misura prevista nel primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale non può essere disposta a favore di chi sia imputato di taluno dei reati per i quali l'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, o l'articolo 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, non consentono la concessione della libertà provvisoria, sempreché per il reato sia obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Art. 32.

Le disposizioni che riguardano le richieste di riesame previste dalla presente legge si applicano solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 33.

In ordine alle impugnazioni già proposte alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti. Tuttavia per i ricorsi avverso ordini o mandati di cattura o di arresto ovvero contro decreti di convalida di arresto, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Corte di cassazione decide anche nel merito, nei casi in cui dalla legge stessa sia consentito il riesame del provvedimento e l'imputato ne faccia richiesta con dichiarazione presentata alla cancelleria della Corte entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 agosto 1982.

Segni caratteristici dei certificat nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 18 %, di scadenza 1° aprile 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1982, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° aprile 1984, per un importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° aprile 1984, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18% di scadenza 1° aprile 1984; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « FOGLIO DI RUOLO - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18% - DI SCADENZA 1° APRILE 1984 - LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E 26 DICEMBRE 1981, N. 779 E DECRETO MINI-

STERIALE 18 MARZO 1982 », nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti, su due colonne, dei quali i primi due, in alto, di ogni colonna, numerati progressivamente da uno a quattro (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'apposizione del bollo a calendario della tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei quattro compartimenti, da quella 1° ottobre 1982 a quella 1° aprile 1984; i rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art.5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18% - DI SCADENZA 1° APRILE 1984 - LEGGI 30 MARZO 1981, N. 119 E 26 DICEMBRE 1981, N. 779 - E DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1982 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « CERTIFICATO N. » e « CAPITALE NOM. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « INTERESSE ANNUO L. » e « INTERESSE SEM. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « CERTIFICATO NOMINATIVO - NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO È ISCRITTO IL CAPITALE NOMINALE - DI LIRE (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO - DI LIRE (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) - CON GODIMENTO DAL . . . . . . A FAVORE DI (seguono alcune righe punteggiate). IL PRESENTE CERTIFICATO COMPRENDE, PER CIASCUNA SERIE, IL CAPITALE NOMINALE INDICATO NELLA DISTINTA A TERGO DEL FOGLIO ANNESSO - ROMA . . . . . IL DIRETTORE GENERALE - V. PER LA CORTE DEI CONTI - IL PRIMO DIRIGENTE - POSIZIONE N. . . . . (4ª SERIE ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D), - DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° aprile 1984, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « ESTRATTO DALLE NORME RELATIVE - AI BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18% - DI SCADENZA 1° APRILE 1984 - 1. I TITOLI E LE RATE DI INTERESSE SONO ESENTI: - A) DA OGNI IMPOSTA DIRETTA REALE, PRESENTE E FUTURA; - B) DALLE IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI; - C) DALL'IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO PER ATTI TRA VIVI E PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE. - SI APPLICANO ALTRESI' LE ESENZIONI PREVISTE DALL'ART 31 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 601. - 2. LA PRESCRIZIONE DELLE RATE DI INTERESSE E' QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° OTTOBRE E DAL 1° APRILE DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI ESSO E' ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL TITOLO E DISTACCO DEI TAGLIANDI MATURATI. - 3. È PRESCRITTO IL CAPITALE NOMINALE DEI BUONI NON RECLAMATO NEL CORSO DI DIECI ANNI DAL 1° APRILE 1984. PER I BUONI NOMINATIVI ANNOTATI DI IPOTECA O ALTRO VINCOLO IL TERMINE E' DI VENTI ANNI DALLA MEDESIMA DATA ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla « serie » ed al corrispondente « capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende quattro tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, disposti in alto, su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto, da quello n. 1, di scadenza 1° ottobre 1982, a quello n. 4, di scadenza 1° aprile 1984.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18% - DI SCADENZA 1° APRILE 1984. - TAGLIANDO DI L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - PER LA SEMESTRALITÀ AL (segue l'indicazione delle scadenze dal 1° ottobre 1982 al 1° aprile 1984) - RELATIVO AL CERTIFICATO N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su di un rigo, la leggenda: « LEGGI 30 MARZO 1981, N. 119 E 26 DICEMBRE 1981, N. 779; e, lungo il lato destro, l'altra « DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1982 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « BUONI DEL TESORO POLIENNALI 18% » e « DI SCADENZA 1° APRILE 1984 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° aprile 1984 e da un foglio contenente i compartimenti, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « MODALITÀ DI PAGAMENTO », (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data del rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda: « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI DAL 1° OTTOBRE E DAL 1° APRILE DI OGNI - ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DOVE È ASSEGNATO IL PAGAMENTO . . . . » (all'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennale 18% di scadenza 1° aprile 1984 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « CERTIFICATO N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati dieci compartimenti, disposti su due colonne di cinque compartimenti ciascuna, dei quali i primi due dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, recano l'indicazione di un semestre, da quello 1° ottobre 1982 a quello 1° aprile 1984. I rimanenti sei compartimenti sono annullati con una sbarra trasversale a linee ondulate parallele finissime.

Esternamente alla cornice del foglio dei compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « IL PAGAMENTO DI CIASCUN SEMESTRE SARÀ EFFETTUATO DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU ORDINATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL - DEBITO PUBBLICO E COMPROVATO MEDIANTE APPOSITO BOLLO A CALENDARIO SUL RISPETTIVO COMPARTIMENTO DELLA SEGUENTE TABELLA ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° aprile 1984.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « DI NUDA PROPRIETÀ » sotto la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » e « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI SUL CERTIFICATO DI USUFRUTTO DAL 1° OTTOBRE - E DAL 1° APRILE DI OGNI ANNO (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione « CON » ovvero « SENZA ») DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI - ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO », prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18%, di scadenza 1° aprile 1984 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « LA PRESCRIZIONE DELLE RATE DI INTERESSE È QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° OTTOBRE E DAL 1° APRILE DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI IL MEDESIMO È ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI USUFRUTTO E DISTACCO DA ESSO DEI TAGLIANDI MATURATI ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse *con*, ovvero *senza*, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) » CON (OVVERO SENZA) DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO ».

b) corpo del titolo: la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » è sostituita da quella « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « LE RATE SEMESTRALI SONO PAGABILI DAL 1° OTTOBRE E DAL 1° APRILE DI OGNI - ANNO CON (OVVERO SENZA) DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO ».

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° aprile 1984 occupa l'intero spazio della facciata;

d) fondo tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE », è aggiunta l'altra « PAGABILE CON (OVVERO SENZA) FEDE DI VITA DELL'USUFRUTTUARIO ». La leggenda « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO » interrompe, in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore sovrastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D), DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Le parole « CON » o « SENZA » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quatro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « CERTIFICATO NOMINATIVO » è riportata l'altra « CERTIFICATO DI USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 18 % di scadenza 1° aprile 1984, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « SPAZIO RISERVATO ALLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 14, LETT. D), DEL TESTO UNICO 14 FEBBRAIO 1963, N. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione del certificato vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1982
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 1

(3991)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 agosto 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1981 concernente la concessione di aiuti al latte ed al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per animali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1981, modificato dal decreto ministeriale 4 maggio 1981, contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79, relativo alla concessione di aiuti al latte ed al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per animali;

Visto il regolamento (CEE) n. 232/82 della commissione del 29 gennaio 1982 che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79;

Considerata, altresì, la necessità di apportare talune modifiche ed integrazioni al succitato decreto sia in relazione all'intervenuta normativa comunitaria, sia al fine di disciplinare più compiutamente taluni adempimenti di spettanza delle imprese, per garantire la corretta utilizzazione del latte scremato e del latte scremato in polvere che beneficiano di aiuti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 13 gennaio 1981 è aggiunto il seguente art. 3-*bis*:

« Le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto devono inviare ogni quindici giorni allo organo di controllo territorialmente competente il proprio programma di lavorazione valido per la quindicina successiva indicando, per ogni stabilimento i giorni e l'orario durante i quali l'impresa intende utilizzare latte scremato e/o latte scremato in polvere per la produzione di alimenti per animali e/o di miscele.

La comunicazione deve pervenire all'organo di controllo prima dell'inizio di ogni mese e del quindicesimo giorno del mese in cui l'impresa intende utilizzare latte scremato e/o latte scremato in polvere.

Le imprese che utilizzano quotidianamente e per lo intero ciclo lavorativo giornaliero il latte scremato e/o il latte scremato in polvere per la produzione di alimenti zootecnici e/o di miscele devono inviare una apposita comunicazione, all'inizio di ogni anno all'organo di controllo.

Ogni variazione del programma dovrà essere tempestivamente comunicata all'organo di controllo per via telegrafica.

Il mancato rispetto del programma di lavorazione ove non sussistano gravi e giustificati motivi, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Qualora l'organo abilitato al controllo constati che l'impresa non rispetta per l'esecuzione delle operazioni di trasformazione il programma di lavorazione redige un apposito verbale, contestando all'impresa medesima l'infrazione rilevata. Copia del verbale di accertamento deve essere inviato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III ».

Art. 2.

Il decimo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 1981 è così modificato:

« Il latte scremato o il latte scremato in polvere incorporati in una miscela, come definita all'art. 1 paragrafo 3 del "regolamento" può usufruire dell'aiuto comunitario soltanto se sono rispettate le norme previste all'art. 4, paragrafo 4, del "regolamento" stesso ».

Art. 3.

Al decreto ministeriale 13 gennaio 1981 è aggiunto il seguente art. 5-*bis*:

« Ai sensi dell'art. 7 del "regolamento" per gli alimenti composti per animali prodotti ai sensi dell'art. 4 del "regolamento" importati dagli altri paesi comunitari e destinati ad aziende agricole oppure ad aziende di allevamento o di ingrasso utilizzatrici, il cui trasporto è effettuato mediante cisterne e/o containers, la dogana dove viene effettuata l'importazione, di seguito denominata "dogana", sulla base delle indicazioni contenute nell'esemplare di controllo che accompagna la merce (T5), provvede a redigere in cinque esemplari un documento contenente i seguenti elementi:

riferimento al regolamento comunitario da applicare;

descrizione del prodotto con l'indicazione della voce doganale;

peso lordo e netto della partita sdoganata;

data in cui è stata effettuata l'importazione con l'indicazione della "dogana" e degli estremi della relativa bolletta doganale;

numero dell'esemplare di controllo (T5) a dogana estera emittente;

indicazione della ditta esportatrice e dell'azienda agricola o di allevamento o di ingrasso destinataria. Oltre a quello trattenuto dalla dogana un esemplare sarà rilasciato all'importatore e gli altri tre verranno inviati all'organo regionale di controllo territorialmente competente in relazione all'ubicazione delle aziende utilizzatrici.

Al fine di permettere lo svolgimento dei successivi controlli l'impresa esportatrice di alimenti composti, prodotti ai sensi dell'art. 4 del "regolamento", deve inviare apposite comunicazioni all'AIMA (Azienda di intervento del mercato agricolo), via Palestro, 81, Roma (telex n. 613003), nella quale devono essere indicate le aziende agricole destinatarie del mangime, nonché la settimana nella quale l'impresa intende effettuare la consegna medesima e la dogana ove intende sdoganare il prodotto.

L'AIMA provvederà ad informare la "dogana" e l'organo regionale territorialmente competente in relazione all'azienda utilizzatrice.

L'organo regionale di controllo dopo aver accertato che gli alimenti composti sono stati consegnati ad una azienda che rispetti le condizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera *b*, del "regolamento" comunica alla "dogana" l'avvenuta consegna del mangime apponendo sul retro o allegando al documento doganale apposita dichiarazione.

Solo dopo aver ricevuto la dichiarazione dell'organo di controllo attestante l'avvenuta presa in consegna del mangime da parte dell'azienda di allevamento o di ingrasso, la dogana provvede a restituire il T5 alla dogana di partenza ».

Art. 4.

Il sesto comma dell'art. 12 del decreto ministeriale 13 gennaio 1981 è così modificato:

« Al fine di permettere lo svolgimento dei successivi controlli le imprese che utilizzano latte scremato in polvere importato ai sensi del regolamento (CEE) numero 1624/76 per la produzione di alimenti composti e/o di miscele, come definite all'art. 1, paragrafo 3 del "regolamento", destinate ad essere utilizzate presso altri stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, per la produzione di alimenti composti di cui all'art. 4 paragrafo 1, del "regolamento" sono obbligate a comunicare al competente organo di controllo il programma di lavorazione previsto all'art. 3-*bis* del presente decreto ».

Art. 5.

Gli allegati 11 e 12 del decreto ministeriale 13 gennaio 1981 sono sostituiti dai modelli allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

ALLEGATO 11

Norme dell'organismo incaricato del controllo:

Indicazioni che consentono la identificazione della impresa interessata:

Data del controllo:

BOLLETTINO DI ANALISI

Latte scremato in polvere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1725/79 della commissione, del 26 luglio 1979

[art. 1, par. 2, 3 e 4 art. 10 (1)]

Latte scremato in polvere come tale (art. 1, par. 2 e 4).		
1. Dosaggio:		
a) del tenore d'acqua (2)	0,0%	
b) di altri componenti, se le autorità nazionali richiedono il dosaggio	0,0% oppure 00,0%	
2. Individuazione di prodotti estranei, secondo le modalità definite dalle autorità nazionali:	assenza	presenza (3)
a) amido	....	....
b) cereali triturati	....	....
c) farina di erba o di erba medica	....	....
d) olio di pesce non deodorato	....	....
e) farina di pesce	....	....
f) pannelli triturati	....	....
g) altri, in particolare siero di latte se la ricerca è richiesta dalle autorità nazionali	....	....
Latte scremato in polvere incorporato in una miscela (art. 1, par. 3).		
Esami supplementari a quelli di cui alla lettera *A*.		
1. Dosaggio:		
a) tenore di latte scremato in polvere (per differenza e per dosaggio di almeno un componente (4).	00,0% (5)	
b) tenore di grassi, compreso gli agenti tecnologici liposolubili (4)	00,0%	
2. Altri esami, se richiesti dalle autorità nazionali		
Latte scremato in polvere denaturato (art. 3, par. 1).		
Esami supplementari a quelli di cui alla lettera *A*.		
Controllo della denaturazione mediante farina di erba o di erba medica:		
1) percentuale (6)	0,0%	
2) granulometria (controllata prima dell'incorporazione)	00% di particelle che non superano 300 micron.	

Luogo e data:

Firma del responsabile

(1) Per il prelievo di campioni si applicano le disposizioni adottate conformemente alla direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa alla introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (« Gazzetta Ufficiale » n. L 170 del 3 agosto 1970, pag. 2).

(2) Il metodo di analisi di riferimento è quello che figura nella norma internazionale FIL 26:1964.

(3) Contrassegnare con una crocetta la casella che interessa.

(4) Tale percentuale può essere determinata mediante l'analisi di laboratorio oppure controllo in loco durante la fabbricazione della miscela.

(5) Scarto massimo tra due prove 0,8% in valore assoluto.

(6) Tale percentuale può essere determinata mediante l'analisi di laboratorio oppure controllo in loco di cui all'art. 3, par. 2 del presente regolamento.

ALLEGATO 12

Norme dell'organismo incaricato del controllo:

Indicazioni che consentono la identificazione dell'impresa interessata:

Data del controllo:

BOLLETTINO DI CONTROLLO

Alimenti composti per animali conformemente al regolamento (CEE) n. 1725/79 della commissione, del 26 luglio 1979

[articolo 4, paragrafo 1, lettere *a*) e *d*), *e articolo* 10, paragrafo 2) (1)]

A. Risultati dell'analisi di laboratorio, completati da controlli frequenti e imprevisti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere *b*) e *c*), eventualmente sostituiti dal controllo permanente in loco	
Dosaggio:	
a) tenore di latte scremato in polvere	00,0 %
b) tenore di amido (2)	0,0 %
c) tenore di grassi (3)	0,0 %
d) tenore di farina di erba o di erba medica	0,0 %
B. Risultati dell'analisi di laboratorio	
1. Dosaggio del tenore di rame (4)	00 p.p.m.
2. Granulometria della farina di erba o di erba medica (controllata prima dell'incorporazione)	00 % particelle che non superano 300 micron

Luogo e data:

Firma del responsabile:

(1) In materia di prelievi di campioni, si applicano le disposizioni adottate conformemente alla direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (« Gazzetta Ufficiale » n. L 170 del 3 agosto 1970, pag. 2).

(2) In materia di dosaggio dell'amido si applicano i metodi di analisi che figurano nella terza direttiva 72/199/CEE della Commissione, del 27 aprile 1972 (« Gazzetta Ufficiale » n. L 123 del 29 maggio 1972, pag. 6), e/o nella quinta direttiva 74/203/CEE, della commissione, del 25 marzo 1974 (« Gazzetta Ufficiale » n. L 108 del 22 aprile 1974, pag. 7), che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.

(3) In materia di dosaggio dei grassi si applica il metodo di analisi che figura nella seconda direttiva 71/393/CEE della commissione, del 18 novembre 1971, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (« Gazzetta Ufficiale » n. L 279 del 20 dicembre 1971, pag. 7).

(4) In materia di dosaggio del rame si applica il metodo di analisi che figura nel capitolo 3 dell'allegato dell'ottava direttiva 78/633/CEE della commissione, del 15 giugno 1978, che fissa i metodi d'analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (« Gazzetta Ufficiale » n. L 206 del 29 luglio 1978, pag. 43).

(3954)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 maggio 1982.

Attribuzione alla regione Calabria della somma di lire 825.970.565 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residuo 1978).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Visto, in particolare, l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, siano disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli Assessori regionali interessati;

Vista la legge di bilancio n. 188/82;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale è approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione del 30 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1981, registro n. 1, foglio n. 293, con il quale sono stati attribuiti alla regione Calabria i fondi relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 375, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Calabria la somma di lire 158.672.250, quale anticipo del 5% per il 1978, secondo programma;

Vista la dichiarazione n. 20501 del 15 gennaio 1982 resa dall'assessore competente della regione Calabria, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di lire 825.970.565, relativamente al secondo programma triennale 1978-80, nonché il successivo telex n. 2413 del 15 febbraio 1982;

Considerato che l'importo sopra richiesto trova copertura nei fondi disponibili, relativi al secondo programma 1978;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Calabria è impegnata la somma di L. 825.970.565, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 395

(3680)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 30 aprile 1982, n. **533.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Veritas delle suore domenicane ancelle del Signore », in Roma.

N. 533. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto Veritas delle suore domenicane ancelle del Signore », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 210

DECRETO 30 aprile 1982, n. **534.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione denominata « Opera diocesana di culto e di religione "Alessandro III" », in Alessandria.

N. 534. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione denominata « Opera diocesana di culto e di religione "Alessandro III" », in Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 211

DECRETO 30 aprile 1982, n. **535.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo della parrocchia e chiesa parrocchiale « S. Giuseppe confessore », in Cesate.

N. 535. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 11 maggio 1981, relativo al mutamento del titolo della parrocchia e chiesa parrocchiale « S. Giuseppe confessore », in Cesare (Milano), in « S. Francesco d'Assisi ».

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 205

DECRETO 30 aprile 1982, n. **536.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Bernardetta », in Misterbianco.

N. 536. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catania 18 febbraio 1970, integrato con altro decreto 22 gennaio 1981 e con due dichiarazioni datate 15 dicembre 1980 e 2 febbraio 1981, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Bernardetta », in località Lineri del comune di Misterbianco (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 209

DECRETO 30 aprile 1982, n. **537.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'incorporazione del territorio di varie parrocchie alla parrocchia di « S. Niccolao », in Monsummano Terme.

N. 537. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pescia 13 gennaio 1980, integrato con altro decreto 21 dicembre stesso anno, relativo all'incorporazione del territorio denominato Vergine dei Pini e Pozzarello già appartenente alle parrocchie « Vergine Santissima o Maria SS. della Fontenova », « S. Michele arcangelo » e « S. Leopoldo », in Monsummano Terme (Pistoia), alla parrocchia di « S. Niccolao » nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 213

DECRETO 30 aprile 1982, n. **538.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Niccolò vescovo con quella dei SS. Leonardo e Cristoforo, entrambe in Pienza.

N. 538. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiusi e Pienza 1° settembre 1980, integrato con dichiarazione stessa data, relativo alla unione perpetua *aeque principaliter* della parrocchia di S. Niccolò vescovo, in località Spedaletto del comune di Pienza (Siena), con quella dei SS. Leonardo e Cristoforo, in frazione Monticchiello dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 214

DECRETO 30 aprile 1982, n. **539.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa di procura della congregazione delle suore carmelitane di S. Giuseppe di Barcellona », in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 539. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa di procura della congregazione delle suore carmelitane di S. Giuseppe di Barcellona », in Roma. La casa anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla congregazione delle suore della Provvidenza, in Roma, con atto pubblico 22 maggio 1979, n. 66815/23656 di repertorio, a rogito dott. Nicolò Bruno, notaio in Roma, consistente in un terreno di mq 3257, sito in località Valcanuta del comune di Roma, descritto nella perizia giurata 14 giugno 1979 del geom. Elio Boido e valutato in L. 200.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 215

DECRETO 30 aprile 1982, n. **540.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Maria Ausiliatrice », in Sesto S. Giovanni, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 540. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 24 maggio 1952, integrato con altro decreto 25 dicembre 1980 e con due dichiarazioni in data 22 dicembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Maria Ausiliatrice », in Sesto S. Giovanni (Milano). Viene riconosciuta, altresì, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 208

DECRETO 30 aprile 1982, n. **541.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Francesco d'Assisi », in Lecce.

N. 541. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lecce 29 giugno 1980, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni dadate rispettivamente 4 e 7 luglio stesso anno, relativo alla erezione della parocchia di « S. Francesco d'Assisi », in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 212

DECRETO 30 aprile 1982, n. **542.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Procura generalizia della congregazione delle suore francescane della Croce del Libano », in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 542. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Procura generalizia della congregazione delle suore francescane della Croce del Libano », in Roma. La procura stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta della casa di procura generalizia dell'istituto delle suore della Santissima Trinità di Valence, pure in Roma, con atto pubblico 12 giugno 1979, n. 67072 di repertorio, a rogito dott. Nicolò Bruno, notaio in Roma, consistente in un fabbricato di civile abitazione insistente su un terreno di mq 424, sito in Roma, via Fratelli Bandiera, n. 19, descritto nella perizia giurata 20 dicembre 1979-31 gennaio 1980 dell'arch. Pio Pupillo e valutato in lire 490.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 204

DECRETO 30 aprile 1982, n. **543.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Maria Madre della Chiesa », in Cavallino.

N. 543. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lecce 17 dicembre 1980, integrato con due dichiarazioni del 5 gennaio 1981, relativo alla erezione della parrocchia di « Maria Madre della Chiesa », in Cavallino (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 206

DECRETO 30 aprile 1982, n. **544.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Cristo Risorto », in Bussolengo.

N. 544. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Verona 4 ottobre 1980, integrato con dichiarazione 14 novembre 1980, relativo alla erezione della parrocchia di « Cristo Risorto », in Bussolengo (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 207

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 29 luglio 1982. Individuazione dei comuni compresi nelle aree in cui sussista una particolare tensione abitativa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94 che all'art. 13, secondo comma, demanda al CIPE l'individuazione dei comuni compresi nelle aree in cui sussista una particolare tensione abitativa;

Considerati i parametri indicati dalla stessa legge per l'identificazione delle citate aree;

Tenuto conto, in particolare, della difficoltà di reperimento di alloggi in locazione e del rapporto sfratti/popolazione;

Considerato che sono compresi *ex lege* in tali aree di particolare tensione abitativa i comuni con più di 300.000 abitanti ed i comuni con questi confinanti, ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 9/82, convertito nella legge n. 94/82;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

Le aree di cui al secondo comma dell'art. 13 citato in premessa comprendono i comuni di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente delibera.

Per i comuni siti nelle regioni Campania e Basilicata vige comunque il regime speciale di sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge n. 94/82.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice presidente del CIPE
LA MALFA

BERGAMO

Ponteranica
Torre Boldone
Gorle
Seriate
Orio al Serio
Azzano S. Paolo
Stezzano
Lallio

Treviolo
Curno
Mozzo
Valbrembo
Paladina
Sorisole
Dalmine

BRESCIA

Collebeato
Bovezzo
Nave
Botticino
Rezzato
Roncadelle
Gussago
Cellatica
Concesio

Castenedolo
Borgosatollo
S. Zeno Naviglio
Flero
Castel Mella
Sarezzo
Gardone V.T.
Lumezzane

LA SPEZIA

Follo
Vezzano Ligure
Arcola
Lerici

Portovenere
Riomaggiore
Riccò del Golfo

LIVORNO

Rosignano Marittimo

PISA

Collesalvetti (Livorno)
Cascina

S. Giuliano Terme

PESCARA

Montesilvano
Spoltore

S. Giovanni Teatino (Chieti)
Francavilla al Mare (Chieti)

TARANTO

Massafra
Crispiano
Montemesola
Grottaglie
Monteiasi

S. Giorgio Ionico
Faggiano
Pulzano
Leporano

MESSINA

Villafranca Tirrena
Saponara
Rometta
Monforte S. Giorgio

Fiumedinisi
Itala
Scaletta Zanglea

SIRACUSA

Melilli
Sortino
Solarino
Floridia

Palazzolo Acreide
Canicattini Bagni
Noto
Avola

CAGLIARI

Capoterra
Assemini
Sestu
Selargius

Settimo S. Pietro
Sinnai
Maracalagonis
Quartu S. Elena

SASSARI

Porto Torres
Sorso
Sennori
Osilo
Muros
Ossi

Tissi
Usini
Uri
Olmedo
Alghero

UDINE	
Povoletto	Pasian di Prato
Remanzacco	Martignacco
Pradamano	Tavagnacco
Pozzuolo del Friuli	Reana del Roiale
Campoformido	

TRIESTE	
Muggia	Sgonico
S. Dorligo della Valle	Duino-Aurisina
Monrupino	

PADOVA	
Limena	Legnaro
Vigodarzere	Ponte S. Nicolò
Cadoneghe	Albignasego
Vigonza	Abano Terme
Noventa Padovana	Selvazzano Dentro
Vigonovo (Venezia)	Rubano
Saonara	Villafranca Padovana

FOGGIA	
San Severo	Carapelle
Ragnano Garganico	Orta Nova
S. Marco in Lamis	Ascoli Satriano
S. Giovanni Rotondo	Castelluccio dei Sauri
Manfredonia	Troia
Cerignola	Lucera

CASERTA	
Castel Morrone	Maddaloni
Limatola (Benevento)	S. Nicola La Strada
S. Agata dei Goti (Benevento)	Casagiove
Valle di Maddaloni	Capua

POTENZA	
Avigliano	Anzi
Pietragalla	Pignola
Cancellara	Tito
Vaglio Basilicata	Picerno
Brindisi Montagna	Ruoti

MATERA	
Tricarico	Cirigliano
Grassano	Montescaglioso
Garaguso	Miglionico
Ferrandina	Grottole

BENEVENTO	
Fragneto Monforte	S. Leucio del Sannio
Pesco Sannita	Apollosa
Pietrelcina	Castelpoto
Paduli	Foglianise
S. Nicola Manfredi	Torrecuso
S. Angelo a Cupolo	

AVELLINO	
Summonte	Aiello del Sabato
Capriglia Irpina	Contrada
Grottolella	Monteforte Irpino
Montefredane	Mercogliano
Monocalzati	Ospedaletto D'Alpinolo
Atripalda	

SALERNO	
Vietri sul Mare	S. Mango Piemonte
Cava dei Tirreni	S. Cipriano Picentino
Pellezzano	Giffoni Valle Piana
Baronissi	Pontecagnano Faiano

(4017)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio:

centro meccanografico presso l'istituto di statistica . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(3971)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologia . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(3972)

Concorsi a posti di aiuto-bibliotecario e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici (sesta qualifica funzionale) per l'Università di Genova.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esami avranno luogo a Genova, presso il padiglione «D» della fiera del Mare, piazzale Kennedy, secondo il seguente calendario:

1ª prova scritta: 24 settembre 1982, ore 14;
2ª prova scritta: 25 settembre 1982, ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica dermosifilopatica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(3973)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di ragioniere presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Centro di calcolo elettronico (interfacoltà) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in qualsiasi disciplina.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ragioniere (sesta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioniere delle segreterie universitarie presso l'Università di Modena.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciata da istituti tecnici (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(3974)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anestesiologia e rianimazione (per le esigenze della seconda cattedra) . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli

(3975)

Concorso a tre posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia:

clinica ostetrica e ginecologica . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(3976)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pisa.

(3977)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale ... L. 72.000
semestrale ... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale ... L. 100.000
semestrale ... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale ... L. 96.000
semestrale ... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale ... L. 85.000
semestrale ... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale ... L. 165.000
semestrale ... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali ... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 65.000
Abbonamento semestrale ... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(541/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 221 del 12 agosto 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio-sanitaria locale n. 3 di Varese: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di archivista dattilografo, operatore tecnico, operaio fuochista, operaio idraulico, vigile sanitario, fisioterapista e psicologo.

Associazione dei comuni «Nord Verbano» - Unità socio-sanitaria locale n. 1 di Luino: Riapertura dei termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere/a professionale.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 52 di Galliate: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822230)